SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 aprile 1998, n. **125**.

Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per far fronte agli oneri connessi alle operazioni previste per il 1998 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, indetto con legge 31 dicembre 1996, n. 681, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 28 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che ne dispone nel rispetto delle disposizioni della citata legge n. 681 del 1996.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1998.

Art. 2.

1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei princìpi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attività statistiche.

Art. 3.

1. L'ISTAT è autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le suddette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione organica complessiva e delle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

2. Il personale interessato dalle operazioni di cui al comma 1 può essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti di lavoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a lire 28 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3857):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI)

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1997, con pareri delle commissioni V, X e XI

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 21 22 ottobre 1997; 20 novembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 novembre 1997 (atto numero 3857/*A* - relatore on. SCHMID).

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 18 marzo 1998, con pareri delle stesse commissioni.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 19 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3161):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 26 marzo 1998, con pareri delle commissioni 5ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato l'8 aprile 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 681, reca: «Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996».

Nota all'art. 2:

— Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), è il seguente:

«6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

— Il D.P.C.M. 2 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990, reca: «Individuazione, per alcune amministrazioni, di settori per i quali costituire rapporti di lavoro a tempo determinato».

— Il testo dell'art. 4-*bis* del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni*). - 1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'art. 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.

2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.

4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.

7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, né procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati».

98G0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. **126.**

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che autorizza il recepimento, in via regolamentare della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;

b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;

c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata unicamente da una fuga accidentale di gas;

d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

e) alle navi marittime e alle unità mobili off-shore, nonché alle attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità;

f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea, sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di trasporto di merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie oppure per via navigabile;

g) ai prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera *b*), del trattato CEE.

5. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «apparecchi» le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione;

b) «sistemi di protezione», i dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui alla lettera *a)*, la cui funzione è arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome;

c) «componenti» i pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma;

d) «atmosfera esplosiva», la miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata;

e) «atmosfera potenzialmente esplosiva» l'atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera eplosiva a causa delle condizioni locali ed operative;

f) «gruppo di apparecchi I», gli apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere, nelle gallerie e nei relativi impianti di superficie, esposti a rischio di sprigionamento di grisù ovvero di polveri combustibili, individuati secondo i criteri di cui all'allegato I;

g) «gruppo di apparecchi II» gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti esposti ai rischi di atmosfere esplosive, individuati secondo i criteri di cui all'allegato I;

h) «impiego conforme alla destinazione» l'uso in conformità alla destinazione prevista per i gruppi di apparecchi di cui alle lettere *f)* e *g)*, nonché alle indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per un corretto funzionamento degli stessi.

Art. 2.

Requisiti essenziali di sicurezza

1. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, sono immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conforme-

mente alla loro destinazione, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

2. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato II.

3. In occasione di fiere, esposizioni o dimostrazioni, è ammessa la presentazione di apparecchi, di sistemi di protezione e di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché un cartello visibile ne indichi chiaramente la non conformità, nonché l'impossibilità di acquisto degli stessi prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario, stabilito nell'Unione europea. Nel corso di tali dimostrazioni devono essere adottate adeguate misure di sicurezza per assicurare la protezione delle persone.

Art. 3.

Presunzione di conformità

1. Si considerano conformi alle disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione della conformità prevista dall'articolo 6:

a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, corredati dell'attestazione CE di conformità di cui all'allegato X e muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 5;

b) i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, corredati dell'attestazione di conformità prevista dall'articolo 6, comma 3.

2. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, fabbricati in conformità alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. I riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In mancanza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate le norme e le specifiche tecniche esistenti che rilevano ai fini della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato II.

Art. 4.

Immissione in commercio

1. Non possono essere immessi in commercio, o posti in servizio gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi non debitamente corredati della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato X o privi della marcatura CE.

2. Non possono altresì essere immessi in commercio o posti in servizio i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, non corredati della dichiarazione scritta di conformità di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 5.

Marcatura CE di conformità

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE, secondo il modello di cui all'allegato X. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato qualora quest'ultimo intervenga nella fase di controllo della produzione.

2. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5. dell'allegato II.

3. È vietato apporre sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e sui dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Su detti apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi può essere apposta ogni altra marcatura, purché essa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Art. 6.

Procedure di valutazione della conformità

1. Ai fini dell'apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea deve per i sistemi di protezione di cui all'articolo 1, comma 1, compresi i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, seguire le seguenti procedure:

a) Per il gruppo di apparecchi I categoria M1 e gruppo di apparecchi II categoria 1:

procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla procedura relativa alla garanzia qualità produzione di cui all'allegato IV oppure alla procedura relativa alla verifica su prodotto di cui all'allegato V;

oppure:

procedura relativa alla verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.

b) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II categoria 2, motori a combustione interna ed apparecchi elettrici:

procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla procedura relativa alla conformità al tipo di cui all'allegato VI, oppure alla procedura relativa alla garanzia di qualità dei prodotti di cui all'allegato VII;

oppure:

procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.

c) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II categoria 2, apparecchi non contemplati alla lettera *b)*:

procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII con trasmissione della documentazione prevista al paragrafo 3 dell'allegato VIII ad un organismo notificato, che ha l'obbligo di conservare la stessa e dare avviso dell'avvenuto ricevimento;

oppure:

procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.

d) Per il gruppo di apparecchi II categoria 3:

procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII.

2. Per i sistemi di protezione a funzione autonoma, la conformità deve essere stabilita a norma del comma 1, lettera *a)*.

3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano ai componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, ad eccezione dell'apposizione della marcatura CE. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea rilasciano un attestato scritto di conformità, specificando le caratteristiche dei componenti e le condizioni di incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione completi.

4. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.7, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea può, per l'apposizione della marcatura CE, applicare la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII.

5. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4, qualora non siano state eseguite le procedure previste nei predetti commi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentito il Ministero dell'interno, su richiesta congruamente motivata, autorizzare temporaneamente la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei singoli dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, a condizione che il relativo impiego soddisfi esigenze di protezione e a condizione che le medesime esigenze non possano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di apparecchi o sistemi di protezione già autorizzati con le procedure previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere redatti in lingua italiana, oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato.

Art. 7.

Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità

1. Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima può essere apposta solo se il predetto materiale è conforme anche a tali direttive.

2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio previsto dalle direttive di cui al comma 1, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle direttive comunitarie applicate devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano tali apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi.

3. Gli organismi nazionali autorizzati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciate, nonché le eventuali revoche delle stesse.

4. In caso di diniego dell'attestazione di conformità da parte di uno degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'interessato può richiedere il riesame dell'istanza di attestazione di conformità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede entro sessanta giorni dalla richiesta suddetta.

Art. 8.

Organismi di certificazione

1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli allegati XI e XII.

2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, indica i compiti specifici attribuiti all'organismo. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo autorizzato.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attività degli organismi autorizzati e per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.

Art. 9.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.

3. Gli accertamenti relativi ai prodotti immessi in commercio possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli installatori; a tal fine è consentito:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove.

4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, diversi da quelli di cui all'articolo 8, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione prevista dagli allegati al presente regolamento, per il periodo di tempo previsto dagli allegati stessi.

6. Ogni constatazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della non conformità degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'articolo 1 alle disposizioni del presente regolamento comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di far cessare l'infrazione.

7. L'amministrazione vigilante, quando accerta la non conformità al presente regolamento degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o al responsabile dell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina l'immediato ritiro dal commercio degli apparecchi e sistemi di protezione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.

9. Nel caso in cui l'infrazione continui, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.

Art. 10.

Ritiro dal mercato

1. Qualora sia constatato che gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina, a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione. Il presente comma si applica, altresì, nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione dei controlli sia dovuto alla violazione degli obblighi di tenuta della documentazione e di collaborazione degli interessati.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

Art. 11.

Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi, disciplinati dal presente regolamento, a quelle di riesame delle istanze per la valutazione della conformità, alle procedure finalizzate alle autorizzazioni degli organismi e alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Fino al 30 giugno 2003 è ammessa la commercializzazione e la messa in servizio del materiale elettrico corredato dalla certificazione di conformità prevista dai decreti del Presidente della Repubblica n. 727 e n. 675 del 21 luglio 1982 e dalla legge del 17 aprile 1989, n. 150, purché detta certificazione non scada prima di tale data.

2. Il certificato di conformità di cui al comma 1 attesta esclusivamente che il tipo di materiale elettrico è conforme alle norme armonizzate.

3. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 8, ai fini della valutazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento del materiale elettrico immesso sul mercato prima del 1° luglio 2003, tengono conto dei risultati delle prove e delle verifiche effettuate in base alle norme di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 10

ALLEGATO I
(art. 1, comma 5, lettera *f*)

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI IN CATEGORIE

1. Gruppo di apparecchi I

a) La categoria M 1 comprende gli apparecchi progettati e, eventualmente, dotati di mezzi di protezione speciali supplementari per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e assicurare un livello di protezione molto elevato.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.

Gli apparecchi di questa categoria devono rimanere operativi in atmosfera esplosiva, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio, e devono essere caratterizzati da mezzi di protezione tali che:

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto,
  oppure
- al verificarsi di due guasti indipendenti l'uno dall'altro, sia garantito il livello di sicurezza richiesto.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.1.

b) La categoria M 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e basati su un livello di protezione elevato.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili; in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi deve poter essere interrotta.

I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria assicurano il livello di protezione richiesto durante il funzionamento normale, compreso quello in condizioni di funzionamento gravose, segnatamente quello risultante da forti sollecitazioni e da continue variazioni ambientali.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.2.

2. Gruppo di apparecchi II

a) La categoria 1 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio, e devono essere caratterizzati da mezzi di protezione tali che:

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno il livello di sicurezza richiesto sia assicurato da un secondo mezzo indipendente,

  oppure:

- qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro, il livello di protezione richiesto sia garantito.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.1.

b) La categoria 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione elevato.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria devono garantire il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.2.

c) La categoria 3 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione normale.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

Gli apparecchi di questa categoria devono garantire il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.3.

ALLEGATO II
(art. 2, comma 2)

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

A. Occorre tener conto delle conoscenze tecnologiche, soggette a rapida evoluzione, nonché applicarle, per quanto possibile, con la massima celerità.

B. Per i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, essenziali si applicano soltanto se sono necessari per la manipolazione ed il funzionamento sicuri ed affidabili per quanto concerne i rischi di esplosione.

1. REQUISITI COMUNI RELATIVI AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE

1.0 Requisiti generali

1.0.1. Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni

Gli apparecchi ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni.

A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per :

- evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e sistemi di protezione producano o liberino essi stessi atmosfere esplosive ;

- impedire l'innesco all'interno di un'atmosfera esplosiva, tenendo conto della natura di ciascuna sorgente potenziale di innesco, elettrica e non elettrica ;

- qualora, malgrado tutto, si produca un'esplosione che può mettere in pericolo persone e, eventualmente, animali domestici o beni con un effetto diretto o indiretto, soffocarla immediatamente e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall'esplosione, secondo un livello di sicurezza sufficiente.

1.0.2. Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti tenendo presenti eventuali difetti di funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose.

Va considerata anche l'eventualità di un impiego errato, ragionevolmente prevedibile.

1.0.3. Condizioni particolari di controllo e manutenzione

Gli apparecchi e sistemi di protezione soggetti a condizioni particolari di controllo e manutenzione devono essere progettati e costruiti in funzione di tali condizioni.

1.0.4. Condizioni ambientali circostanti

Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in funzione delle condizioni ambientali circostanti, esistenti o prevedibili.

1.0.5. Marcatura

Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni :

- nome e indirizzo del fabbricante ;
- marcatura CE (cfr. allegato X, punto A) ;
- designazione della serie o del tipo ;
- numero di serie (se esiste) ;
- anno di costruzione ;
- marcatura specifica di protezione dalle esplosioni Ex , seguita dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria,
- per il gruppo di apparecchi II, la lettera "G" (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di nebbie)

  e/o

  la lettera "D" relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri.

Essi devono inoltre recare, qualora ciò paia necessario, tutte le indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza.

1.0.6. Istruzioni per l'uso

a) Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato di istruzioni per l'uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni :

- un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ad eccezione del numero di serie (cfr. punto 1.0.5.), eventualmente completate dalle indicazioni che possono agevolare la manutenzione (ad esempio : indirizzo dell'importatore, del riparatore, ecc.) ;

- le istruzioni per effettuare senza rischi :

  = la messa in servizio,

  = l'impiego,

  = il montaggio e lo smontaggio,

  = la manutenzione (ordinaria o straordinaria),

  = l'installazione,

  = la regolazione ;

- se necessario, l'indicazione delle zone pericolose situate in prossimità degli scarichi di pressione ;

- se necessario, le istruzioni per la formazione ;

- ulteriori indicazioni necessarie per valutare, con cognizione di causa, se un apparecchio di una categoria indicata oppure un sistema di protezione possa essere utilizzato senza pericoli nel luogo e nelle condizioni di impiego previsti ;

- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle superfici o altri valori limite ;

- eventualmente, le condizioni di impiego particolari, comprese le indicazioni relative agli errori d'uso rivelatisi più probabili in base all'esperienza ;

- se necessario, le caratteristiche essenziali degli strumenti che possono essere montati sull'apparecchio o sul sistema di protezione.

b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

Alla messa in servizio, ogni apparecchio o sistema di protezione deve essere corredato della traduzione di dette istruzioni in italiano.

Alla traduzione provvede il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, ovvero la persona che immette l'apparecchio o il sistema di protezione in Italia.

Tuttavia, le istruzioni per la manutenzione destinate a personale specializzato alle dipendenze del fabbricante o del suo mandatario possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.

c) Le istruzioni per l'uso contengono piani e schemi necessari alla messa in servizio, alla manutenzione, all'ispezione, alla verifica del corretto funzionamento e, eventualmente, alla riparazione dell'apparecchio o del sistema di protezione, nonché tutte le istruzioni utili, segnatamente in materia di sicurezza.

d) Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, qualsiasi documentazione relativa all'apparecchio o al sistema di protezione non deve essere in contraddizione con le istruzioni per l'uso.

1.1. **Selezione dei materiali**

1.1.1. I materiali utilizzati nella costruzione degli apparecchi e dei sistemi di protezione non devono provocare l'innesco di un'esplosione, tenuto conto delle sollecitazioni di funzionamento prevedibili.

1.1.2. Nei limiti delle condizioni di impiego previste dal fabbricante, fra i materiali utilizzati e i componenti dell'atmosfera esplosiva non deve prodursi alcuna reazione che possa deteriorare la situazione esistente per quanto concerne la prevenzione delle esplosioni.

1.1.3. I materiali debbono essere scelti in modo che i cambiamenti prevedibili delle loro caratteristiche e la compatibilità con altri materiali impiegati congiuntamente non diminuiscano la protezione assicurata, in particolare per quanto riguarda la resistenza alla corrosione, la resistenza all'usura, la conducibilità elettrica, la resistenza agli urti, l'invecchiamento e gli effetti delle variazioni di temperatura.

1.2. Progettazione e fabbricazione

1.2.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione debbono essere progettati e fabbricati tenendo conto delle conoscenze tecnologiche in materia di protezione contro le esplosioni, affinché essi possano funzionare in modo sicuro per tutta la durata di funzionamento prevista.

1.2.2. I componenti destinati ad essere inseriti o utilizzati come pezzi di ricambio negli apparecchi e nei sistemi di protezione debbono essere progettati e fabbricati in modo che, se montati secondo le istruzioni del fabbricante, abbiano una sicurezza di funzionamento adeguata all'impiego cui sono destinati, per quanto riguarda la protezione contro le esplosioni.

1.2.3. Sistema di costruzione stagna e prevenzione dei difetti di tenuta

Per gli apparecchi che possono essere all'origine di gas o di polveri infiammabili, si debbono prevedere, per quanto possibile, solo ambienti chiusi.

Se detti apparecchi presentano aperture o difetti di tenuta, questi devono, per quanto possibile, far sì che le emissioni di gas o di polveri non possano provocare, all'esterno, la formazione di atmosfere esplosive.

Gli orifizi di riempimento e di svuotamento debbono essere concepiti ed attrezzati in modo da limitare, al momento del riempimento e dello svuotamento, per quanto possibile, le emissioni di materie infiammabili.

1.2.4. Depositi di polveri

Gli apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in zone polverose debbono essere progettati in modo da non provocare l'infiammazione dei depositi di polveri che si formano sulla loro superficie.

Di norma, i depositi delle polveri debbono essere limitati al massimo. La pulizia degli apparecchi e sistemi di protezione deve essere agevole.

Le temperature superficiali delle parti degli apparecchi debbono essere nettamente inferiori alle temperature d'incandescenza delle polveri che vi si depositano.

Occorre tener conto dello spessore dello strato di polveri che si depositano e, se necessario, prendere misure di limitazione delle temperature, allo scopo di evitare un accumulo di calore.

1.2.5. Mezzi di protezione supplementari

Gli apparecchi e sistemi di protezione che possono essere esposti a determinati tipi di sollecitazioni esterne debbono essere dotati, se necessario, di mezzi di protezione supplementari.

Gli apparecchi debbono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti senza che la protezione contro le esplosioni subisca alterazioni.

1.2.6. Apertura senza pericoli

Se gli apparecchi e sistemi di protezione sono alloggiati in un contenitore (rigido o flessibile) facente parte della protezione stessa contro le esplosioni, questo deve poter essere aperto soltanto con un attrezzo speciale oppure con misure di protezione adeguate.

1.2.7. Protezione contro altri rischi

Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in modo da :

a) evitare i rischi di ferite o altre lesioni dovuti a contatti diretti o indiretti ;

b) evitare che si producano temperature superficiali delle parti accessibili o irradiamenti atti a generare pericoli ;

c) eliminare i pericoli di carattere non elettrico riscontrati in base all'esperienza ;

d) far si che le condizioni di sovraccarico previste non determinino situazioni pericolose.

Quando, per gli apparecchi e sistemi di protezione, i rischi di cui al presente paragrafo sono contemplati, totalmente o parzialmente, da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata per detti apparecchi e sistemi di protezione e per detti rischi, a partire dall'applicazione di tali direttive specifiche.

1.2.8. Sovraccarico degli apparecchi

Allo scopo di evitare di sovraccaricare pericolosamente gli apparecchi occorre, prevedere, fin dal momento della loro progettazione, dispositivi integrati di misurazione, di comando e di regolazione quali limitatori di sovracorrente, limitatori di temperatura, interruttori di pressione differenziale, flussometri, relè a temporizzatore, contagiri e/o dispositivi di controllo analoghi.

1.2.9. Sistemi di protezione antideflagrante

Se delle parti che possono innescare un'atmosfera esplosiva sono chiuse in un contenitore flessibile, occorre accertarsi che questo resista alla pressione sviluppata da un'esplosione interna di una miscela esplosiva ed impedisca la trasmissione dell'esplosione all'atmosfera esplosiva circostante.

1.3. Sorgenti potenziali di innesco di esplosione

1.3.1. Pericoli derivanti da varie sorgenti di innesco di esplosione

Si devono evitare sorgenti potenziali di innesco quali scintille, fiamme, archi elettrici, temperature superficiali elevate, emissioni di energia acustica, radiazioni ottiche, onde elettromagnetiche o altre sorgenti.

1.3.2. Pericoli provenienti dall'elettricità statica

Occorre evitare, con misure appropriate, formazione di cariche elettrostatiche che potrebbero provocare scariche pericolose.

1.3.3. Pericoli derivanti dalle correnti elettriche parassite e dalle fughe di corrente

Occorre impedire che nelle parti conduttrici degli apparecchi si formino correnti elettriche parassite o di fuga, che diano luogo, per esempio, alla formazione di corrosioni pericolose, al riscaldamento delle superfici o a scintille in grado di provocare un innesco.

1.3.4. Pericoli risultanti da surriscaldamento

In fase di progettazione occorre, per quanto possibile, evitare il surriscaldamento degli apparecchi provocato da attriti o urti che possono prodursi, ad esempio, nel caso di parti in moto relativo o per compenetrazione di corpi estranei.

1.3.5. *Pericoli dovuti a fenomeni di compensazione delle pressioni*

I processi di compensazione delle pressioni devono essere regolati, sin dalla progettazione, rispettivamente con dispositivi integrati di misurazione, di controllo o di regolazione, in modo da non provocare onde d'urto o di compressione che possono provocare inneschi.

1.4. Pericoli derivanti da perturbazioni esterne

1.4.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e fabbricati in modo da svolgere con la massima sicurezza la funzione per la quale sono previsti, anche in presenza di variazioni ambientali, di tensioni parassite, di umidità, di vibrazioni, di inquinamenti o di altre perturbazioni esterne, tenuto conto dei limiti delle condizioni di impiego indicati dal fabbricante.

1.4.2. Le parti degli apparecchi devono essere adeguate alle sollecitazioni meccaniche e termiche previste e resistere all'azione aggressiva delle sostanze presenti o prevedibili.

1.5. Requisiti delle attrezzature di sicurezza

1.5.1. I dispositivi di sicurezza debbono funzionare indipendentemente dai dispositivi di misurazione e di comando necessari all'esercizio.

Per quanto possibile, il guasto di un dispositivo di sicurezza deve essere individuato con sufficiente rapidità, con l'ausilio di mezzi tecnici appropriati, in modo da ridurre al minimo le probabilità di insorgenza di una situazione pericolosa.

Di norma, va applicato il principio della sicurezza positiva (fail-safe).

Di norma, i comandi di sicurezza debbono agire direttamente sugli organi di controllo interessati, senza intermediazione del software.

1.5.2. Per quanto possibile, in caso di guasto dei dispositivi di sicurezza, gli apparecchi e/o i sistemi di protezione devono essere messi in posizione di sicurezza.

1.5.3. I sistemi di arresto d'emergenza dei dispositivi di sicurezza devono, per quanto possibile, essere muniti di un sistema di blocco che impedisca la ripresa non intenzionale del funzionamento. Un nuovo ordine di avvio deve poter agire sul funzionamento normale soltanto dopo che sia stato deliberatamente reinserito il sistema di blocco che impedisce la ripresa del funzionamento.

1.5.4. Dispositivi di segnalazione e di comando

Se utilizzati, i dispositivi di segnalazione e di comando debbono essere progettati secondo principi ergonomici, per ottenere la massima sicurezza di impiego per quanto riguarda il rischio di esplosione.

1.5.5. Requisiti applicabili ai dispositivi con funzioni di misurazione, destinati alla protezione contro le esplosioni

I dispositivi con funzioni di misurazione, per quanto riguarda apparecchi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere progettati e costruiti in modo conforme alle capacità di funzionamento prevedibili e alle loro condizioni speciali di impiego.

1.5.6. In caso di necessità, la precisione di lettura e la capacità di funzionamento dei dispositivi con funzioni di misurazione devono poter essere controllate.

1.5.7. Nella progettazione dei dispositivi con funzioni di misurazione, si deve tener conto di un coefficiente di sicurezza che garantisca che la soglia di allarme sia abbastanza lontana dai limiti di esplosività e/o di innesco dell'atmosfera da analizzare, prendendo segnatamente in considerazione le condizioni di funzionamento dell'impianto e le possibili imprecisioni dei sistemi di misurazione.

1.5.8. Rischi provenienti dal software

Già in fase di progettazione degli apparecchi e sistemi di protezione e dei dispositivi di sicurezza comandati da software, occorre tenere conto particolarmente dei rischi provenienti dalle anomalie dei programmi.

1.6. Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema

1.6.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione incorporati in processi automatici che deviano dalle condizioni di funzionamento previste debbono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta le condizioni generali di sicurezza.

1.6.2. Le energie accumulate devono essere dissipate nel modo più rapido e sicuro possibile, oppure isolate, quando sono azionati gli interruttori di emergenza, in modo da non costituire una fonte di pericolo.

Ciò non vale per le energie accumulate con metodi elettrochimici.

1.6.3. Pericoli derivanti dalle interruzioni di corrente

Gli apparecchi e sistemi di protezione in cui un'interruzione della corrente può peggiorare la situazione di pericolo devono poter essere mantenuti in condizioni di funzionamento sicure, indipendentemente dal resto dell'impianto.

1.6.4. Rischi derivanti dagli allacciamenti

Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere muniti di adeguate entrate per i cavi e per le condutture.

Quando gli apparecchi e sistemi di protezione sono destinati ad essere utilizzati congiuntamente ad altri apparecchi e sistemi di protezione, le interfacce non devono costituire una fonte di pericolo.

1.6.5. Installazione di dispositivi di allarme quali parti integranti di un apparecchio

Qualora un apparecchio o un sistema di protezione sia dotato di dispositivi di individuazione o di allarme destinati a controllare la formazione di un'atmosfera esplosiva, devono essere fornite le indicazioni necessarie per collocare detti dispositivi nei luoghi appropriati.

2. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER GLI APPARECCHI

2.0. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M del gruppo I

2.0.1. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M 1 del gruppo I

2.0.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo che non si attivino sorgenti di innesco, neanche in caso di anomalie eccezionali dell'apparecchio.

Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che

- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione richiesto

oppure

- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.

Se necessario, detti apparecchi debbono essere muniti di speciali strumenti supplementari di protezione, che debbono restare operativi in presenza di atmosfere esplosive.

2.0.1.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere fabbricati in modo che la polvere non possa penetrare all'interno.

2.0.1.3. Per evitare l'infiammazione delle polveri in sospensione, le temperature superficiali degli apparecchi devono essere nettamente inferiori alla temperatura di infiammazione della miscela aria-polvere prevedibile.

2.0.1.4. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che sia possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco soltanto in assenza di energia o in condizioni intrinseche di sicurezza. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.

Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di meccanismi di apertura supplementari adeguati.

2.0.2. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M 2 del gruppo I

2.0.2.1. **Gli apparecchi devono essere muniti di mezzi di protezione in modo che non possano attivarsi sorgenti d'innesco durante il funzionamento normale, neppure in condizioni di esercizio gravose, dovute in particolare ad un uso severo dell'apparecchio e a continue variazioni ambientali. In presenza di atmosfere esplosive, l'alimentazione di energia di detti apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.**

2.0.2.2. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che l'apertura delle parti che possono costituire una sorgente di innesco sia possibile soltanto in assenza di energia o con meccanismi di apertura appropriati. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.

2.0.2.3. Per quanto concerne le misure di protezione contro le esplosioni derivanti dalla presenza di polveri, devono essere rispettati i requisiti corrispondenti della categoria M 1.

2.1. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 1 del gruppo II

2.1.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie

2.1.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare che si atti sorgenti di innesco, anche quelle derivanti da una anomalia eccezionale dell'apparecchio

Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che :

- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione richiesto ;.

oppure

- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.

2.1.1.2. Per gli apparecchi le cui superfici possono riscaldarsi, occorre fare in modo che, anche nelle peggiori ipotesi, non venga raggiunta la temperatura superficiale massima prescritta.

Devono essere presi in considerazione anche gli aumenti di temperatura derivanti da un accumulo di calore e da reazioni chimiche.

2.1.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che sia possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco soltanto in assenza di energia o in condizioni intrinseche di sicurezza. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.

Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di meccanismi di apertura supplementari adeguati .

2.1.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri

2.1.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare l'infiammazione di miscele aria-polveri, anche quelle dovute ad un'anomalia eccezionale dell'apparecchio.

Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che :

- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione richiesto

oppure

- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.

2.1.2.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere costruiti in modo che la penetrazione o la fuoriuscita di polveri sia possibile solo nei punti dell'apparecchio previsti a tal fine.

Anche le entrate dei cavi e dei raccordi devono soddisfare a questo requisito.

2.1.2.3. Per evitare l'infiammazione delle polveri in sospensione, le temperature superficiali delle parti degli apparecchi devono essere nettamente inferiori alla temperatura di infiammazione della miscela aria-polveri prevedibile.

2.1.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo di parti dell'apparecchio, si applica il requisito di cui al punto 2.1.1.3.

2.2. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 2 del gruppo II

2.2.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie

2.2.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare le sorgenti di innesco, anche in caso di anomalie ricorrenti o di difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

2.2.1.2. Le parti degli apparecchi devono essere progettate e costruite in modo che la temepratura superficiale massima prescritta non sia superata, neppure nel cas in cui i rischi provengano da situazioni anormali previste dal fabbricante.

2.2.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che l'apertura delle parti che possono costituire sorgente di innesco sia possibile soltanto in assenza di energia o attraverso meccanismi di apertura adeguati. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.

2.2.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri.

2.2.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare l'infiammazione di miscele aria-polveri, anche quella derivante da anomalie ricorrenti o da difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

2.2.2.2. Per quanto concerne le temperature delle superfici, si applica il requisito di cui al punto 2.1.2.3.

2.2.2.3. Per quanto concerne la protezione contro la polvere, si applica il requisito di cui al punto 2.1.2.2.

2.2.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo delle parti di apparecchi, si applica il requisito di cui al punto 2.2.1.3.

2.3. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 3 del gruppo II

2.3.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie

2.3.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo da evitare le sorgenti di innesco prevedibili durante il funzionamento normale.

2.3.1.2. Nelle condizioni di funzionamento previste, le temperature superficiali non devono superare le temperature massime indicate. Un eventuale superamento è tollerabile, in casi eccezionali, se il fabbricante adotta misure di protezione speciali supplementari.

2.3.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri

2.3.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo che le sorgenti di innesco prevedibili in condizioni normali di funzionamento non rischino di infiammare le miscele aria-polveri.

2.3.2.2. Per quanto concerne le temperature superficiali, va applicato il requisito di cui al punto 2.1.2.3.

2.3.2.3. Gli apparecchi, comprese le entrate dei cavi e dei raccordi previsti, devono essere fabbricati tenendo conto delle dimensioni delle particelle di polveri per impedire la formazione di miscele potenzialmente esplosive aria-polveri o di depositi di polvere pericolosi all'interno.

3. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER I SISTEMI DI PROTEZIONE

3.0. Requisiti generali

3.0.1. I sistemi di protezione devono essere dimensionati in modo da ricondurre gli effetti di un'esplosione ad un livello di sicurezza sufficiente .

3.0.2. I sistemi di protezione devono essere progettati e installati in modo da impedire che le esplosioni si trasmettano pericolosamente per reazione a catena oppure per irraggiamento del calore e che le esplosioni non si trasformino sul nascere in detonazioni.

3.0.3. In caso di interruzione dell'alimentazione, i sistemi di protezione devono conservare la capacità di funzionamento per un periodo adeguato, onde evitare situazioni pericolose.

3.0.4. I sistemi di protezione non devono presentare anomalie di funzionamento dovute a perturbazioni esterne.

3.1. Studio e progettazione

3.1.1. *Caratteristiche dei materiali*

La pressione e la temperatura massime di riferimento per lo studio delle caratteristiche dei materiali sono la pressione prevedibile in caso di esplosione innescatasi in condizioni di esercizio estreme e l'effetto di riscaldamento provocato dalla fiamma prevedibile.

3.1.2. sistemi di protezione progettati per resistere alle esplosioni o contenerle devono resistere all'onda d'urto senza perdere la loro integrità.

3.1.3. Gli accessori collegati ai sistemi di protezione devono resistere alla pressione massima di esplosione prevista, senza perdere la capacità di funzionamento.

3.1.4. Nello studio e nella progettazione dei sistemi di protezione, si deve tener conto delle conseguenze derivanti dalla pressione sulle attrezzature periferiche e sulle tubature di allacciamento.

3.1.5. Scarichi

Se si prevede che i sistemi di protezione utilizzati saranno sollecitati al di là della loro resistenza, si dovranno prevedere fin dalla progettazione scarichi adeguati, che non espongano a pericoli il personale che si trova nelle vicinanze.

3.1.6. Sistemi di soffocamento delle esplosioni

I sistemi di soffocamento delle esplosioni devono essere studiati e progettati in modo che, in caso di incidente, controllino il più rapidamente possibile l'esplosione sul nascere e la contrastino in modo ottimale, tenendo conto dell'aumento di pressione più rapido e della pressione massima dell'esplosione.

3.1.7. Sistemi di disinserimento

I sistemi previsti per disinserire determinati apparecchi sul nascere dell'esplosione, con dispositivi adeguati ed entro brevissimo tempo, devono essere studiati e progettati in modo da rimanere stagni alla trasmissione della fiamma interna e conservare la resistenza meccanica nelle condizioni di funzionamento.

3.1.8. I sistemi di protezione devono poter essere integrati nei circuiti con una soglia di allarme adeguata, affinché, in caso di necessità, vengano interrotti l'arrivo e l'uscita dei prodotti e vengano disinserite quelle parti degli apparecchi che non garantiscono più un funzionamento sicuro.

ALLEGATO III
(art. 6, comma 1, lettera *a*)

Modulo: esame CE del tipo

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relative.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

   La domanda deve contenere :

   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo ;

   - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato ;

   - la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

   Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva ; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e contenere, nella misura necessaria ai fini della valutazione :

- una descrizione generale del tipo ;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc. ;

  la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed al funzionamento del prodotto ;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui a detto articolo ;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami ;

  i rapporti sulle prove effettuate.

4. L'organismo notificato

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 3 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme ;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se l soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali del regolamento qu qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;

4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate :

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del regolamento l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. e prendere in esame un

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche all'apparecchio o al sistema di protezione approvato che devono ricevere un ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio o sistema di protezione.

   Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

ALLEGATO IV
(art. 6, comma 1, lettera *a*)

Modulo : garanzia qualità produzione

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa agli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti del regolamento ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove dell'apparecchio finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per gli apparecchi interessati ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere :

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista ;

- la documentazione relativa al sistema qualità ;

eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione :

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli apparecchi ;
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità ;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli ;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. ;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa ai requisiti cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformita a tali requisiti dei sistemi qualità ch soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazior deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto del valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impiar del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusio dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvat il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificat continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una second valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione dev contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti da sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare :

- la documentazione relativa al sistema qualità ;

- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio :

la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino ;

- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma ;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO V
(art. 6, comma 1, lettera *a*)

Modulo: verifica su prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che gli apparecchi cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti del regolamento che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dell'apparecchio ai requisiti della direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4.

   Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.

4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo apparecchio

4.1. Tutti gli apparecchi vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate le opportune prove, in conformità delle relative norme di cui all'articolo 3, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti del regolamento ad essi applicabili.

4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun apparecchio approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

ALLEGATO VI
(art. 6, comma 1, lettera *b*)

Modulo: conformità al tipo

1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti del regolamento a essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti del regolamento ad essi applicabili.

3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio o sistema di protezione nel mercato comunitario.

Per ciascun apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, le prove concernenti gli aspetti tecnici di protezione contro le esplosioni. Tali prove vengono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

ALLEGATO VII
(art. 6, comma 1, lettera *b*)

Modulo : garanzia qualità prodotti

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per l'ispezione finale e le prove dell'apparecchio secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità per gli apparecchi ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere :

- tutte le informazioni utili sulla categoria di apparecchi prevista ;
- la documentazione relativa al sistema qualità ;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2. Nel quadro del sistema qualità ciascun apparecchio viene esaminato e su di ess vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 3, prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti del regolamento. Tutti i criteri requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in moc sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Ques documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforr di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione :

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestioi e di qualità del prodotto ;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione ;
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualità ;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle provi le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti i cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità ch soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nell tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve comprendere ur visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioi dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare :

- la documentazione relativa al sistema qualità ;

- la documentazione tecnica ;

- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite non preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità ; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio :

- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, terzo trattino ;
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma ;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO VIII
(art. 6, comma 1, lettera *c*)

Modulo : controllo di fabbricazione interno

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che gli apparecchi soddisfano i requisiti del regolamento ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3 ; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.

   Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti corrispondenti del regolamento; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'apparecchio. Essa contiene :

   - la descrizione generale dell'apparecchio :
   - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc. ;
   - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'apparecchio :

un elenco delle norme applicate completamente o in parte e la descrizione adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza della presente direttiva qualora state applicate norme;

- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc. ;

- i rapporti sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del regolamento che ad essi si applicano.

ALLEGATO IX
(art. 6, comma 1, lettera *b*)

Modulo : verifica di un unico prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'apparecchio o sistema di protezione considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2. è conforme ai requisiti del regolamento ad esso relativi. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sull'apparecchio o sistema di protezione e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina l'apparecchio o sistema di protezione e procede alle opportune prove, in conformità delle relative norme di cui all'articolo 3 o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del regolamento.

   L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchio o del sistema di protezione ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento.

La documentazione contiene, se necessario, ai fini della valutazione :

- una descrizione generale del prodotto ;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonche schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc. ;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del prodotto ;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai requisiti del regolamento qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc. ;
- i rapporti sulle prove effettuate.

ALLEGATO X
(art. 3, comma 1, lettera *a*)

A. Marcatura CE

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico che segue :

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

Si può derogare a detta dimensione minima per gli apparecchi, i sistemi di protezione o i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, di piccole dimensioni.

B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti :

- nome o marchio d'identificazione ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità ;
- descrizione dell'apparecchio, del sistema di protezione o del dispositivo di cui all'articolo 1, comma 2;
- tutte le pertinenti disposizioni cui soddisfa l'apparecchio, il sistema di protezione o il dispositivo di cui all'articolo 1, comma 2 ;
- eventualmente, nome, numero d'identificazione ed indirizzo dell'organismo notificato nonché numero dell'attestato CE del tipo ;
- eventuale riferimento alle norme armonizzate ;
- se del caso, le norme e specifiche tecniche utilizzate ;
- se del caso, il riferimento delle altre direttive comunitarie applicate ;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

ALLEGATO XI
(art. 8, comma 1)

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore degli apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere :

- una buona formazione tecnica e professionale ;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli ;

- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.

5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o quando si tratti di un organismo pubblico.

7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno.

ALLEGATO XII
(art. 8, comma 1)

MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato D.G.P.I. - Ispettorato tecnico. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove richiesta per i soggetti di diritto privato;

b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche e operative;

d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle mansioni, nonchè del rapporto esistente con l'organismo stesso, con particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato XI;

e) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità in ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi pubblici;

f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei "requisiti minimi" di cui all'allegato XI;

i) documentazione comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.

Verificata la regolarità della documentazione, verrà condotta, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una ispezione in loco.

Dell'esito dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verrà redatto apposito verbale al fine della emanazione del decreto di autorizzazione previsto dall'articolo 7.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

— La legge 2 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art. 4 così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989».

— La direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 100/1 del 19 aprile 1994.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

— Il trattato CEE, art. 223, paragrafo 1, lettera *b)*, così recita:

«1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

a) (*omissis*);

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari».

Nota all'art. 11:

— L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (per il titolo ved. nelle note alle premesse), così recita:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)*. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità

di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 12:

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1982, n. 727, reca attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1982, n. 675, reca attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

— La legge 17 aprile 1989, n. 150, reca attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

98G0170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 9 marzo 1998.

Modificazione al decreto 13 ottobre 1997 recante modificazioni della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto il decreto 13 ottobre 1997 che ha modificato l'art. 4 della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 «Promozione all'estero dello spettacolo» e successive modifiche;

Considerata la necessità di modificare ulteriormente il termine di presentazione delle istanze di contributo per iniziative all'estero, relativamente ai settori della musica, prosa, cinema e danza, ai fini di una più puntuale programmazione degli interventi finanziari dello Stato;

Decreta:

Al primo comma dell'art. 4 della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989, così come modificato dall'articolo unico del decreto 13 ottobre 1997, il termine del «31 dicembre» va sostituito con quello del «31 ottobre».

Roma, 9 marzo 1998

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 157

98A3651

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registri atti privati di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Dipartimento delle entrate.

Viste le note n. 536 del 12 marzo 1998 e n. 774 del 7 aprile 1998 con le quali il direttore dell'ufficio registri atti privati di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il 9 marzo 1998 a causa dell'astensione dal lavoro per sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di tutti gli impiegati colà in servizio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registri atti privati di Napoli nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 aprile 1998

p. *Il direttore regionale:* PALMIERI

98A3654

DECRETO 17 aprile 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note prot. n. 8195 del 6 aprile 1998 e n. 8704 del 10 aprile 1998 con le quali il secondo ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 3 e 9 aprile 1998 per la partecipazione della quasi totalità del personale ad assemblea sindacale svoltasi dalle ore 11,30 alle ore 13,30, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Cagliari è accertato nei giorni 3 e 9 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 aprile 1998

Il direttore regionale: DI IORIO

98A3655

DECRETO 17 aprile 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 13209 del 9 aprile 1998 con la quale il primo ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 3 aprile 1998 per la partecipazione della quasi totalità del personale ad assemblea sindacale svoltasi dalle ore 11,30 alle ore 12,30, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Cagliari è accertato nel giorno 3 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 aprile 1998

Il direttore regionale: DI IORIO

98A3656

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile , così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza delle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Preso atto che gli enti appresso indicati, per oltre un biennio, non hanno compiuto atti di gestione e non hanno provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di non procedere alla nomina di commissario liquidatore, in assenza di pendenze patrimoniali da liquidare;

Visto il parere favorevole, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998, del comitato centrale per la cooperazione e di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Ecologica lombarda», con sede in Massa, costituita in data 22 gennaio 1982, con atto notaio Giorgio Gianaroli, repertorio n. 11029, registro società n. 3671/82 del tribunale di Massa Carrara, posizione B.U.S.C.: n. 521/189584;

2) società cooperativa agricola «Logarghena», con sede in Filattiera, costituita in data 24 luglio 1975, con atto notaio Francesco Gherardi, repertorio n. 49, registro società n. 3092/75 del tribunale di La Spezia, posizione B.U.S.C.: n. 332/180360.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Carrara, 24 marzo 1998

Il direttore: GALLINA

98A3546

DECRETO 2 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di produzione e lavoro «Juvenilia» - Società cooperativa a r.l., in Bisceglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 maggio 1997 effettuata nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro «Juvenilia» - Società cooperativa a r.l., con sede in Bisceglie (Bari) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa di produzione e lavoro «Juvenilia» - Società cooperativa a r.l., con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito notaio Ivo Bonito Carlo in data 14 febbraio 1986, rep. n. 30645, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giuseppe Vacca, residente in via Mons. P.E. Berardi n. 5, Bitonto (Bari), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A3545

DECRETO 28 aprile 1998.

Rinvio del pagamento diretto della disoccupazione ordinaria e della disoccupazione speciale in edilizia da parte dell'Inps alle sezioni circoscrizionali dell'impiego.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, in applicazione del quale, a parziale modifica e revoca del precedente decreto ministeriale del 6 maggio 1957, i compiti inerenti al servizio della disoccupazione indennizzata e sussidiata vengono svolti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il messaggio n. 16447 del 16 aprile 1998, con il quale il citato Istituto ha comunicato di non poter attualmente svolgere i suddetti compiti, avendo ancora in corso la definizione delle nuove procedure automatizzate atte a consentire l'erogazione delle prestazioni di cui trattasi;

Considerato, altresì, che, con il predetto messaggio, l'I.N.P.S. ha, pertanto, manifestato l'esigenza che il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione in edilizia prosegua tramite le sezioni circoscrizionali per l'impiego;

Ritenuta prioritaria la necessità di assicurare la tutela del reddito dei destinatari dei trattamenti in questione;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 6 marzo 1998 è rinviata di centottanta giorni a far data dalla pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro: TREU

98A3652

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 aprile 1998.

Variazione ai decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, recante autorizzazione alla concessione di mutui per interventi su strade provinciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera Comitato interministeriale programmazione economica 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che da un riscontro effettuato con la Cassa depositi e prestiti al 10 dicembre 1996 risultavano non utilizzate da parte di alcune province disponibilità già autorizzate con i citati decreti ministeriali per un importo pari a L. 20.253.753.000 in massima parte a motivo dei vari blocchi dell'impegno di spesa succedutisi negli anni;

Considerato che a seguito di precisa richiesta di chiarimenti da parte di questa amministrazione le province hanno confermato il loro interesse all'utilizzo di dette disponibilltà per altri interventi resisi necessari nel frattempo;

Considerato che detti nuovi interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera Comitato interministeriale programmazione economica 14 giugno 1988 e che, pertanto, le richieste delle province possono essere accolte;

Considerato che questa amministrazione sta procedendo ad un ulteriore accertamento con la Cassa depositi e prestiti sull'esistenza di economie verificatesi su altri interventi già conclusi, ai fini di una loro redistribuzione alle province che ne hanno già fatto o ne facciano richiesta;

Decreta:

È autorizzata la devoluzione dei finanziamenti a suo tempo autorizzati con i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 per i sottoelencati interventi delle seguenti province, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

Aquila:

Stanziamento totale autorizzato con D.M. del 1989: L. 1.428.380.000

S.P. 22 «Circonfucense» .... L. 1.428.380.000

Nuovi interventi:

S.P. n. 8 «Peltuinate» (2° tronco)

S.P. n. 40 «di Bominaco»

S.P. n. 43 «di S. Benedetto in Perillis»

Progetto dei lavori per la riqualificazione delle strade provinciali ... » 1.428.380.000

Bergamo:

Stanziamento totale autorizzato con D.M. del 1990: L. 355.000.000

S.P. 178 Cisano Bergamasco - S.P. - 117 .... » 355.000.000

Nuovi interventi:

S.P. n. 75 manutenzione straordinaria con allargamento della sede stradale dal km 0+110 al km 0+290 » 350.000.000

Gorizia:

Stanziamento totale autorizzato con D.M. del 1989: L. 600.000.000

SS.PP. 4 e 5 incrocio in località Moraro .... L. 600.000.000

Nuovi interventi:

Manutenzione straordinaria della viabilità di competenza, inerente alcuni centri abitati, ed interventi di recupero funzionale della rete viaria esistente finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione delle strade provinciali » 600.000.000

Pavia:

Stanziamento totale autorizzato con D.M. del 1990: L. 6.200.000.000

S.P. 1 Bressana - Salice » 500.000.000

S.P. 50 Vidigulfo - Campomorto » 2.400.000.000

S.P. 116 del Tombone » 2.500.000.000

S.P. 193 Parpanese .... » 800.000.000

Nuovi interventi:

Ponte in acciaio sul Po «della Gerola»; ripristino e consolidamento statico » 6.200.000.000

Ragusa:

Stanziamento totale autorizzato con D.M. del 1990: L. 6.500.000.000

S.P. Chiaramonte - Maltempo » 4.000.000.000

S.P. Comiso - Grammichele ..... » 2.500.000.000

Nuovi interventi:

Lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile della S.P. «Scoglitti - Alcerito» » 490.000.000

Intervento manutentivo alle opere marginali di protezione della S.P. «Giarratana-Buccheri» » 117.550.000

Intervento manutentivo al piano viario nelle SS.PP. «Caitana - Cava Ucciarda - Sampieri», «Caitana - Scicli» e «Masebio - Calicantoni» .. » 495.000.000

Intervento manutentivo al piano viario nelle SS.PP. «Marina di Ragusa - Donnalucata», «Cava d'Aliga - Sampieri», «Scicli - Sampieri» e «Scicli - S. Croce» » 495.000.000

Intervento manutentivo al piano viario nelle SS.PP. «Pozzallo - Marza»; «Pozzallo - Sampieri» e «Donnalucata - Cava d'Aliga» .... L. 495.000.000

Lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle strade provinciali n. 11 «Monterosso - Buccheri», n. 100 «Casale - Corulla» e n. 73 «Galerme - Piano Ceci» ..... » 490.000.000

S.P. n. 50 «Favara - Bufali - Marza» lavori di manutenzione alle opere di protezione marginale .... » 475.450.000

Lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle SS.RR. nn. 23 - 38 - 47 - 75 e 81 .... » 490.000.000

Lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle SS.PP. nn. 9 - 30 - 52 e 93 .... » 490.000.000

Lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle SS.RR. nn. 19 - 25 - 27 e 63 .... » 490.000.000

Lavori di manutenzione alle opere di protezione marginale in alcuni tratti di strade regionali di competenza della provincia .... » 490.000.000

Lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile della S.R. n. 35 «Gaspanella - Serramangano» » 500.000.000

Lavori di completamento nel primo lotto della strada intercomunale «Marina di Ragusa - Donnalucata» .... » 435.000.000

S.P. n. 2 «Vittoria - Acate - S. Pietro» lavori di manutenzione straordinaria per la regimentazione idraulica in prossimità del fiume Dirillo » 500.000.000

Totale Ragusa ... L. 6.453.000.000

Trapani:

Stanziamento totale autorizzato con D.M. del 1990: L. 5.170.373.000

S.P. perimetrale di Pantelleria ... L. 5.170.373.000

Nuovi interventi:

Progetto di straordinaria manutenzione per la sicurezza e la riqualificazione delle SS.PP. del 9° servizio strade - 6° comprensorio	L. 1.625.000.000
S.P. n. 21 «Ossario di Pianto Romano - Vita» lavori di ripresa del piano viabile ed opere varie per la sicurezza stradale	» 622.493.500
S.P. Salinella La Pietra - Lavori di manutenzione straordinaria: rifacimento della pavimentazione stradale, esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale ed integrazione opere di protezione laterali	» 1.008.000.000
S.P. n. 21 «Marsala - Favara - Ciavolo - Chelbi - Casala - Judeo - La Cudata» lavori di straordinaria manutenzione per la sicurezza e riqualificazione	» 1.380.000.000
S.P. n. 46 «Vita - Trapani - Salemi» lavori di manutenzione straordinaria per la sicurezza e la riqualificazione	» 534.879.500
Totale Trapani . . .	L. 5.170.373.000

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. del 14 giugno 1988.

Roma, 9 aprile 1998

Il Ministro: COSTA

98A3653

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1998.

Proroga del termine per la ripresentazione delle domande di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, azioni positive per l'imprenditoria femminile;

Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state definite le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992;

Visto in particolare l'art. 5, comma 9, del predetto decreto n. 706/1996, che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver provveduto all'approvazione delle domande, ne dà comunicazione alle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997 con il quale, in relazione alle domande presentate entro il 31 luglio 1997 e risultanti non ammissibili ovvero non finanziabili per esaurimento delle disponibilità finanziarie, è stata consentita, al fine di poter concorrere all'assegnazione dei fondi previsti per il 1998, la ripresentazione nella fase successiva alla definizione del procedimento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quindi, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili;

Considerato che il decreto di approvazione delle predette graduatorie, emanato in data 19 febbraio 1998, è stato pubblicato in data 6 marzo 1998 e che pertanto il termine per la ripresentazione scade il 5 maggio 1998;

Considerato che le formali comunicazioni dell'esito del procedimento, inviate ai singoli interessati a seguito della pubblicazione delle graduatorie, non perverranno in tempo utile per consentire una corretta ripresentazione della domanda entro il 5 maggio 1998;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire una proroga del citato termine di ripresentazione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la ripresentazione delle domande di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997 e fissato al 5 maggio 1998, è prorogato al 30 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicana.

Roma, 30 aprile 1998

Il Ministro: BERSANI

98A3691

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Convenzione n. 282/88 - Lavori di disinquinamento e sistemazione idraulica del fiume Basento. Approvazione del nuovo quadro economico e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 239/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 282/88 stipulata in data 27 settembre 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Potenza regolante il finanziamento di lire 25.000 milioni per la realizzazione di lavori di disinquinamento e sistemazione idraulica del fiune Basento;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta dell'8 agosto 1995 con la quale sono state approvate variazioni al progetto originario con conseguente modifica del quadro economico della convenzione ed è stata concessa una proroga dei termini di convenzione medesima sino al 16 settembre 1996;

Vista la deliberazione n. 53 del 18 marzo 1997 del consiglio di amministrazione dell'ente attuatore con la quale è stato approvato l'assestamento finale delle opere eseguite comportante una riduzione dell'importo dei lavori e la conseguente modifica del quadro economico della convenzione per far fronte ai maggiori oneri per contenzioso con l'impresa esecutrice, per revisione prezzi e per I.V.A., che sono derivati da cause esterne alla responsabilità dell'ente attuatore come comunicato con nota n. 5509 del 14 ottobre 1997;

Vista la nota n. 1879 del 12 aprile 1997 con la quale l'ente attuatore ha richiesto una proroga della scadenza della convenzione sino al 16 marzo 1998;

Considerato che il nucleo ispettivo con relazione del 24 luglio 1997 ha espresso parere favorevole alla perizia di assestamento prima citata, in quanto la mancata esecuzione di alcune opere non pregiudica il completamento e la funzionalità dell'intervento;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 22 luglio 1997, nel richiamare il proprio parere favorevole del 5 luglio 1995, n. 8/843, ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla perizia di assestamento in esame trattandosi di modifiche non essenziali alle quali non è applicabile la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare il nuovo quadro economico della convenzione n. 282/88, di seguito indicato.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 16 marzo 1998.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Variante precedente	In esame
—	—	—	—
Lavori ed espropri	18.016	19.050	16.63
Imprevisti	1.003	—	—
Lievitazione prezzi	300	363	1.61
Spese generali	2.057	1.803	1.80
I.V.A.	3.624	3.784	3.81
Contenzioso art. 31-*bis* della legge n. 216/1995	—	—	1.14
Totale . . .	25.000	25.000	25.00

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 9

98A3658

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: assegnazione a carico del fondo progettazione. (Deliberazione n. 249/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha autorizzato il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali, con varie istituzioni finanziarie, con ammortamento a totale carico dello Stato ed ha demandato a questo Comitato di provvedere alla ripartizione dei relativi ricavi;

Vista la propria delibera in data 23 aprile 1997 con la quale, a valere sulle suddette risorse, è stata ripartita in via programmatica una prima quota di lire 5.000 miliardi ed è stato accantonato l'importo di lire 100 miliardi, che è stato finalizzato alla predisposizione della progettazione esecutiva nell'ottica di consentire un più rapido avvio di interventi infrastrutturali nelle aree depresse;

Viste le proprie delibere in data 26 giugno, 29 agosto e 25 settembre 1997 con le quali si è proceduto al riparto delle ulteriori risorse, non già finalizzate per legge;

Vista la nota n. 18585 del 18 dicembre 1997 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione chiede che all'ordine del giorno dell'odierna seduta venga inserita la problematica della progettazione della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro;

Considerato che a carico del citato accantonamento per progettazione sono state effettuate prime assegnazioni con la richiamata delibera del 29 agosto 1997;

Ritenuto di riferire la quota da riservare al menzionato progetto anche ad indagini preliminari e lavori preparatori che evidenzino l'effettiva utilità dell'opera;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai trasporti ed alla navigazione che specifica l'importo necessario per le attività di cui sopra e per la progettazione esecutiva dell'intervento, chiedendo che l'onere relativo venga imputato sull'accantonamento di cui trattasi;

Delibera:

A valere sull'accantonamento per progettazione di cui alla delibera 23 aprile 1997, meglio specificata in premessa, è assegnato al Ministero dei trasporti e della navigazione un importo di lire 5 miliardi per indagini preliminari, lavori preparatori e progettazione esecutiva della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 69

98A3530

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi in relazione al programma operativo multiregionale «Protezione civile» per il periodo 1997-1999 nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 1/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), nonché l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (97) 3498 del 5 dicembre 1997, con la quale è stato approvato il programma operativo multiregionale «Protezione civile» per il periodo 1997-1999, nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del suddetto Quadro comunitario di sostegno;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 60 Mecu a valere sul FESR, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche pari a 60,250 Mecu, valutati in 116,885 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla predetta quota nazionale pubblica, alle disponibilità di leggi finalizzate e su fondi di bilancio del Dipartimento della protezione civile per 101,400 miliardi di lire, nonché a quelle del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, per 15,485 miliardi di lire;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile n. OP/3264/867 e n. OP/5077/24.12 in data, rispettivamente, 29 gennaio e 14 febbraio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma multiregionale «Protezione civile», richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1997-1999 pari a 116,885 miliardi di lire, come riportato per ciascun anno nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera, a cui si provvede come di seguito specificato:

a) 101,400 miliardi di lire con disponibilità di leggi finalizzate e di altri stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

b) 15,485 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Dipartimento della protezione civile.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo autorizzato con la presente delibera, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE e all'amministrazione interessata.

4. Il Dipartimento della protezione civile adotta tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma operativo.

5. Il Dipartimento medesimo effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 70

ALLEGATO

P.O. «PROTEZIONE CIVILE» - OBIETTIVO 1 - PERIODO 1997-1999 — SPESA NAZIONALE PUBBLICA
Regolamento CEE n. 2081/93

(Importi in miliardi di lire)

MULTI REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	Fondo di rotazione legge n. 183/1987				Leggi di settore	Quota nazionale pubblica
	1997	1998	1999	Totale	Totale	Totale
	5,125	7,655	2,705	15,485	101,400	116,885

98A3531

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi alle misure di accompagnamento della politica agricola comune a carattere strutturale, di cui ai regolamenti CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92, per la campagna 1998. (Deliberazione n. 2/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), nonché l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92, concernenti azioni a carattere strutturale di durata poliennale, in accompagnamento della riforma della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 746/96, recante modalità di applicazione del predetto regolamento CEE n. 2078/92;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee relative alla concessione di contributi del Fondo europeo di orientamento e garanzia - Sezione garanzia, a favore di programmi operativi nazionali e regionali di attuazione delle citate azioni;

Viste le proprie delibere 26 giugno e 18 dicembre 1997, con le quali sono state assegnate all'AIMA risorse pari a 450 miliardi di lire per il completamento dell'annualità 1996, l'esecuzione della campagna 1997 e l'avvio della campagna 1998;

Considerata la necessità, per la campagna 1998, di procedere ad un ulteriore cofinanziamento nazionale delle suddette misure, pari a 380 miliardi di lire, la cui copertura viene individuata nelle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie *ex lege* n. 183/1987;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 711 del 9 febbraio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle misure di accompagnamento della politica agricola comune a carattere strutturale, di cui ai regolamenti citati in premessa, relativamente alla campagna 1998, è autorizzato in favore dell'AIMA un finanziamento nazionale pubblico pari a 380 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La suddetta quota di 380 miliardi di lire viene integralmente trasferita all'AIMA, che procederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria. Le eventuali somme non utilizzate nei predetti termini devono essere restituite dall'AIMA al Fondo di rotazione entro trenta giorni dalla scadenza dei termini stessi.

3. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative necessarie per l'integrale utilizzo delle risorse assegnate.

4. I controlli sull'utilizzo del finanziamento di cui alla presente delibera vengono effettuati sulla base della normativa vigente.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 96

98A3657

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia/Grecia, per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 4/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), nonché l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria INTERREG II;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (97) 3221 del 20 novembre 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nelle regioni Puglia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia/Grecia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 81,899 Mecu per il periodo 1997-1999 — ivi comprese le quote relative agli anni 1995-1996 — a valere complessivamente sul FESR e sul FSE, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche pari a 76,025 Mecu, valutati in 147,488 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 e di prevedere il relativo intervento in distinte quote annuali;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 1462/4876 in data 21 gennaio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia/Grecia, relativa allo sviluppo socio-economico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 147,488 miliardi di lire, di cui 103,524 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 43,964 miliardi di lire con le disponibilità del bilancio della regione Puglia, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Puglia.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo autorizzato con la presente delibera, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE e all'amministrazione interessata.

4. La regione Puglia adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. La suddetta regione effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 67

ALLEGATO

INTERREG II ITALIA-GRECIA - SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1997-1999
Decisione C(97)2321 del 20 novembre 1997
(tasso di conversione Ecu/Lira: 1.940)

(Importi in miliardi di lire)

REGIONE	Fondo di rotazione legge n. 183/1987				Regione 1997-1999	Totale quota nazionale pubblica
	1997	1998	1999	Totale		
Puglia	26,886	39,991	36,647	103,524	43,964	147,488

98A3532

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Delibera quadro relativa al cofinanziamento statale dei documenti unici di programmazione (DOCUP) per l'obiettivo 5b, nelle regioni Umbria e Marche. (Deliberazione n. 8/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale sono stati stabiliti i criteri generali per il cofinanziamento statale degli interventi dei DOCUP per gli obiettivi 2 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2081/93;

Viste le delibere 5 agosto e 3 dicembre 1997 con le quali, in considerazione della grave calamità naturale che ha colpito le regioni Umbria e Marche, è stato assunto a totale carico dello Stato il cofinanziamento nazionale pubblico per gli obiettivi 2 e 5b;

Considerato che, per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone danneggiate dal sisma, sono in corso di definizione specifici interventi da inserire nei DOCUP obiettivo 5b per le regioni Umbria e Marche a valere su risorse comunitarie e nazionali, aggiuntive o provenienti dalla riprogrammazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea sull'intero territorio nazionale;

Considerato che i predetti DOCUP obiettivo 5b, per le annualità dal 1997 al 1999, saranno pertanto riformulati ed oggetto di nuova decisione comunitaria;

Considerata la necessità di stabilire tempestivamente i criteri del relativo cofinanziamento pubblico nazionale;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale delle misure a gestione regionale previste, per gli anni 1998 e 1999, nei DOCUP obiettivo 5b delle regioni Umbria e Marche, riformulati come in premessa, viene interamente posto a carico del bilancio statale.

2. Per l'annualità 1997, fermo restando quanto già stabilito con propria deliberazione del 3 dicembre 1997, viene posto a carico del bilancio della Stato l'eventuale maggiore onere di parte nazionale risultante dalle rimodulazioni di cui in premessa.

3. Con successiva deliberazione vengono stabilite le modalità e l'entità del finanziamento della quota nazionale pubblica di cui ai precedenti punti.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 68

98A3529

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 10 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996;

Vista la successiva modifica all'art. 12, comma 1, del testo dello statuto d'Ateneo emanata con decreto rettorale n. 9361 del 25 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 9 luglio 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello statuto, il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nella seduta congiunta del 21 ottobre 1997, la modifica degli articoli 9, 12, 15, 16, 23 e 29 dello statuto stesso;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata, con rettorale n. 12150 del 5 novembre 1997 al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota n. 3165 del 19 gennaio 1998 pervenuta il 9 aprile 1998, non ha formulato osservazioni al riguardo;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto in questione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia è modificato come segue:

l'art. 9 viene integrato con il seguente comma 7

7. Il rettore e il pro-rettore vicario fruiscono di una indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione»;

l'art. 12 viene integrato con il seguente comma 4

«4. I componenti del collegio dei revisori dei conti fruiscono di una indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione»;

l'art. 15 viene integrato con il seguente comma 4:

«4. Il difensore degli studenti fruisce di una indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione»;

l'art. 16 viene integrato con il seguente comma 4:

«4. Il garante fruisce di una indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione»;

l'art. 23 viene integrato con il seguente comma 7 con il conseguente slittamento numerico del comma successivo:

«7. Il preside fruisce di una indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione, qualora non si avvalga della limitazione dell'attività didattica ex art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980»;

l'art. 29 a completamento del comma 3 è integrato dalla seguente perifrasi: «Il direttore fruisce di una indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione, qualora non si avvalga della limitazione dell'attività didattica ex art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980».

Viterbo, 10 aprile 1998

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

98A3547

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 3 aprile 1998, n. **5.**

Bevande di provenienza comunitaria caratterizzate da elevati tenori di caffeina e di taurina.

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
Agli uffici di sanità marittima ed aerea
Al Ministero degli affari esteri - D.G.A.E.
All'Istituto commercio estero
Al Nas
All'A.I.I.P.A.
All'Assobibe
Alla Pro.Sa.Na.
All'AFI
Alla F.I.P.E.
Alla Federalimentare
Alla Confesercenti
Alla Confcommercio
Agli enti ed operatori interessati

In merito alla commercializzazione in Italia di bevande di provenienza comunitaria, caratterizzate da elevati tenori di caffeina (320 mg/l) e taurina (4g/l), si precisa quanto di seguito.

La problematica connessa al loro consumo è stata recentemente esaminata dal Consiglio superiore di sanità, alla luce dei dati scientifici e sanitari attualmente disponibili e in considerazione delle iniziative adottate in proposito dai servizi giuridici della Commissione dell'Unione europea.

Tali servizi infatti, a seguito del divieto di commercializzazione in Italia — legato anche al tenore di caffeina, di gran lunga superiore al massimo finora consentito nelle bevande analcoliche, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 — hanno avviato una procedura di infrazione, contestando al Governo italiano il mancato rispetto dell'articolo 30 del Trattato di Roma, con ostacolo alla libera commercializzazione delle merci in ambito comunitario.

Sulla base del recente parere espresso dal citato Consiglio, si ritiene che le bevande in questione, con tenore di caffeina pari a 320 mg/l e di taurina pari a 4g/l, non offrano, allo stato attuale delle conoscenze, motivi fondati di preoccupazione per la salute pubblica.

D'altro canto, in considerazione del contenuto in caffeina, è particolarmente necessaria una informazione corretta e adeguata del consumatore attraverso diciture ed avvertenze in etichetta. È opportuno che siano individuati possibili soggetti a rischio (bambini, gestanti, nutrici e soggetti particolarmente sensibili) e ne sia suggerito un consumo moderato, in relazione ad eventuali contemporanee assunzioni di caffeina da altre fonti.

Non possono essere riportate in etichetta affermazioni sugli effetti vantaggiosi delle bevande stesse, che, allo stato attuale delle conoscenze, non risultano adeguatamente documentati.

Fra le avvertenze è opportuno inserire anche il consiglio di evitare la simultanea esposizione ad alcool e tabacco.

Si rappresenta infine che la tipologia delle bevande considerate può ricadere in ambiti normativi diversi, in funzione della eventuale integrazione delle stesse con vitamine o con altre sostanze. In tal caso, per l'immissione in commercio si applica la procedura di notifica dell'etichetta prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come ribadito dalla circolare n. 8 del 16 aprile 1996 (alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996).

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BINDI

98A3659

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 aprile 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1772,84
ECU	1952,25
Marco tedesco	987,38
Franco francese	294,49
Lira sterlina	2956,74
Fiorino olandese	877,04
Franco belga	47,840
Peseta spagnola	11,628
Corona danese	258,89
Lira irlandese	2486,59
Dracma greca	5,618
Escudo portoghese	9,633
Dollaro canadese	1235,60
Yen giapponese	13,417
Franco svizzero	1183,08
Scellino austriaco	140,32
Corona norvegese	237,76
Corona svedese	228,90
Marco finlandese	325,20
Dollaro australiano	1153,59

98A3737

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovo delle autorizzazioni alla fabbricazione e all'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno (ex presidi medico-chirurgici).

Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, all'art. 37 introduce il comma 3-*bis* il quale, nell'individuare una norma transitoria per i medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, stabilisce che i medesimi debbano essere considerati «medicinali veterinari».

Tale precisazione preliminare appare opportuna, in quanto le categorie di prodotti individuate nel comma sopra citato ricadevano in precedenza nell'ambito di applicazione della disciplina sui «presidi medico-chirurgici», ed in particolare dell'art. 189 del T.U.LL.SS.

Con il presente comunicato si intende fornire alle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, registrati secondo quanto previsto dall'art. 189 del T.U.LL.SS., ogni chiarimento utile alla predisposizione delle documentazioni da presentare al fine di ottenere il rinnovo delle autorizzazioni già concesse, nonché informazioni relative ai tempi ed alle modalità di svolgimento della procedura di rinnovo.

Si chiarisce innanzitutto che sono soggetti al disposto dell'articolo 37, comma 3-*bis*, gli ex presidi medico-chirurgici già autorizzati come tali e aventi azione antiparassitaria e disinfestante, destinati esclusivamente all'applicazione su animali produttori di alimenti per l'uomo e su animali da compagnia.

Pertanto, si intendono esclusi dalla procedura di rinnovo i prodotti ad azione antiparassitaria e disinfestante destinati all'applicazione nell'ambiente in cui vive l'animale.

Le aziende interessate al mantenimento in commercio dei prodotti in questione devono presentare specifica domanda di rinnovo, per ciascun prodotto, al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria - Piazzale Marconi, 25 - c.a.p. 00144 Roma, entro il 31 dicembre 1998.

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione del versamento effettuato sul c/c n. 12453015 intestato alla tesoreria provinciale di Viterbo.

L'importo del versamento — corrispondente a quello stabilito per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in cammercio dei medicinali veterinari — dovrà essere determinato in riferimento al regolamento (CE) 297/95 del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 47/1997 e dovrà essere corrisposto per ciascuna concentrazione e/o forma farmaceutica.

La domanda di rinnovo dovrà essere corredata, oltre che dalla fotocopia del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto ivi compresa l'etichetta, dalla documentazione tecnica predisposta dalle aziende come di seguito indicato, secondo quanto richiesto dal comma 3-*bis* dell'art. 37 del decreto legislativo n. 119/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47/1997.

A) Documentazione relativa alle prove analitiche (qualità).

Tale documentazione dovrà contenere le informazioni fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche previste dal titolo 1, parte 2, dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1993.

La documentazione dovrà essere corredata dalla relazione dell'esperto, di cui al titolo 1, parte 1, lettera *c)*.

B) Documentazione relativa alle prove di innocuità e di studio dei residui (sicurezza).

I. Prodotti destinati ad animali da compagnia:

Tale documentazione dovrà essere costituita da un rapporto d'esperto sulla documentazione farmacotossicologica. Quest'ultima documentazione potrà essere anche di natura bibliografica.

II. Prodotti destinati ad animali da reddito:

Tale documentazione — anche di natura bibliografica — dovrà fornire indicazioni esaurienti in merito allo studio dei residui. Tali indicazioni potranno essere elaborate anche sulla base di studi di bioequivalenza; la documentazione dovrà, comunque, essere accompagnata dalla relazione critica di un esperto che, basandosi sui dati residuali presentati dall'azienda, consenta di definire il tempo di sospensione necessario al raggiungimento di livelli di residuazione tissutale ottemperanti i valori di MRL.

Il raggiungimento dei livelli di residuazione tissutale dovrà far riferimento ad un metodo analitico compatibile con il limite massimo di residuo tollerabile previsto dal regolamento 2377/90/CEE.

Nell'eventualità che il limite massimo di residuo non sia ancora definito a livello comunitario, ma comunque sia già stata depositata una domanda intesa ad ottenere la determinazione di tale residuo, il tempo di sospensione dovrà essere stabilito facendo riferimento al livello di residuazione zero e comunque attraverso l'utilizzo di una metodica analitica sufficientemente sensibile.

C) Documentazione relativa a prove pre-cliniche e cliniche (efficacia).

Tale documentazione dovrà essere costituita da un rapporto d'esperto che contenga una valutazione critica dell'efficacia del prodotto nelle specie autorizzate.

D) Documentazione relativa all'ecotossicità (per prodotti destinati ad animali da reddito).

Tale documentazione dovrà contenere informazioni relative allo studio di fase I condotto secondo quanto indicato nel titolo I, parte 3, capitolo I, punto 5 dell'allegato al decreto legislativo n. 66/1993 nonché nelle più recenti linee guida redatte dal Comitato per i medicinali veterinari.

E) Prospetto delle caratteristiche del prodotto (SPC).

Tale prospetto deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 119/1992 modificato dal decreto legislativo 47/1997.

F) Etichettatura e foglietti illustrativi.

Le etichette ed i foglietti illustrativi devono essere conformi a quanto previsto, per i recipienti e le confezioni esterne dei medicinali veterinari, dall'art. 27 del decreto legislativo sopra citato. Si fa presente, a tal proposito, che l'art. 28 precisa che non ricorre l'obbligo di inclusione del foglietto illustrativo nei casi in cui tutte le informazioni prescritte nel medesimo art. 28, comma 2, siano riportate in maniera leggibile sul recipiente o sull'imballaggio esterno.

Si invitano inoltre le aziende che intendano presentare le domande di rinnovo per i prodotti in questione a voler inviare allo scrivente Dipartimento, entro e non oltre il 1° luglio 1998, una dichiarazione di intenti in cui vengano elencate le denominazioni, la composizione e la/le specie di destinazione per ciascun ex presidio medico-chirurgico per il quale intendano attivare la procedura di rinnovo.

Quanto sopra viene richiesto al fine di consentire al Dipartimento scrivente la quantificazione dei carichi di lavoro relativi a tale procedura e conseguentemente adottare le misure opportune per l'organizzazione e la razionalizzazione del lavoro di valutazione, sia da parte degli uffici competenti, che della Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario.

In tale organizzazione l'ufficio dovrà, peraltro, necessariamente tenere in considerazione anche i tempi necessari per consentire alle aziende la predisposizione delle documentazioni integrative e/o dei chiarimenti che potranno eventualmente essere richiesti, nel corso dell'espletamento della procedura di rinnovo.

I prodotti per i quali non verrà presentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio entro il 31 dicembre 1998 non potranno essere mantenuti in commercio a partire dal 1° gennaio 1999. Infatti, la mancata presentazione della domanda di rinnovo di autorizzazione all'immissione in commercio entro i termini previsti dalla normativa, oltre a determinare l'inapplicabilità della disciplina transitoria, viene considerata dall'amministrazione come tacita rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio.

Viceversa, i prodotti per i quali, entro il termine massimo del 31 dicembre 1998, sarà stata presentata la domanda di rinnovo corredata dalla richiesta documentazione, potranno rimanere in commercio fino al 31 dicembre 2000.

Per quanto riguarda, infine, gli ex presidi medico-chirurgici ad azione disinfettante nonché quelli dotati di azione repellente, si rammenta che è in corso di elaborazione una direttiva comunitaria relativa all'immissione sul mercato dei prodotti «biocidi».

Le categorie di prodotti sopra richiamati potrebbero rientrare nel campo di applicazione della suddetta norma e pertanto, allo stato attuale, l'amministrazione si riserva di procedere ad una più approfondita valutazione della problematica relativa all'inclusione di tali prodotti tra quelli classificati come «biocidi» dall'Unione europea.

Da ultimo appare utile esaminare alcuni aspetti più strettamente legati alla fabbricazione dei prodotti in questione.

A tal proposito si rammenta che, entro lo stesso termine previsto dal già richiamato art. 37, dovrà essere presentata una specifica domanda intesa ad ottenere il rinnovo per quanto concerne l'officina di produzione.

Nella domanda dovranno essere indicate, oltre che la denominazione sociale e l'indirizzo del sito produttivo, anche le forme farmaceutiche per le quali si intende ottenere il rinnovo dell'autorizzazione alla fabbricazione.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

fotocopia dell'autorizzazione alla fabbricazione di presidi medico-chirurgici già rilasciata ai sensi della previgente normativa;

breve relazione tecnica relativa alla struttura dell'officina e all'organizzazione della produzione;

pianta planimetrica, con particolare riferimento ai locali destinati alla fabbricazione dei prodotti in questione, ivi comprese le zone di stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotto finito;

organigramma;

nominativo del direttore tecnico e titolo di studio di cui è in possesso.

Per quanto riguarda i requisiti minimi di qualificazione cui deve soddisfare la persona qualificata (direttore tecnico) di cui all'art. 1[illegible] del decreto legislativo n. 119/1992 modificato dal decreto legislativo n. 47/1997, sembra utile richiamare quanto disposto dell'art. 16 del medesimo decreto. Tale articolo, infatti, introduce una norma transitoria che consente ai direttori tecnici delle officine, autorizzate ai sensi dell'art. 189 del T.U.LL.SS., di continuare ad esercitare la medesima attività, anche in mancanza dei requisiti previsti dell'art. 15.

Pertanto coloro che, intendendo continuare l'attività sopra indicata, non siano in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 15, sono invitati a produrre una certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'officina presso la quale hanno prestato servizio in qualità di direttori tecnici. Da tale certificazione dovrà risultare che i medesimi soggetti, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 47/1997, già svolgevano l'attività di direttore tecnico.

Tale certificazione dovrà essere allegata alla domanda di rinnovo relativa all'officina di produzione.

97A3662

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Modificazione dello statuto e del regolamento dell'Associazione nazionale dipendenti società autoferrotranviarie ed internavigazione (A.N.D.S.A.I.).

Con decreto ministeriale del 30 dicembre 1997, n. 1234, registrato dalla ragioneria centrale il 20 marzo 1998, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 dello statuto ed all'art. 1 del regolamento dell'A.N.D.S.A.I. deliberate ed autorizzate dall'assemblea straordinaria dell'Associazione nella seduta del 21 ottobre 1995.

98A3622

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della «IBF Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Milano

Si comunica che in data 31 marzo 1998 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della «IBF Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede in Milano, disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1997, a seguito della liquidazione volontaria della società.

98A3623

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della EAGLE S.I.M., Società per azioni di intermediazione mobiliare, in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 19 marzo 1998, tenuta dal Comitato di sorveglianza della EAGLE S.I.M., Società per azioni di intermediazione mobiliare, con sede in Milano — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 marzo 1998, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 — il prof. avv. Paolo Gualtieri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A3624

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 16 marzo 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 22 maggio 1974, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere *a)* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 — il dott. Silvio Tirdi è stato nominato presidente del comitato stesso.

98A3625

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1998, n. 952355, concernente: «Agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Circolare esplicativa delle modalità di ripresentazione delle domande ai sensi del decreto interministeriale del 19 febbraio 1998». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998).

Negli allegati 1 e 2 della circolare citata in epigrafe, riportati rispettivamente a pag. 29, seconda colonna e a pag. 30, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, accanto all'indirizzo è posta la dicitura «In bollo».

98A3692

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1997 concernente: «Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998. (Deliberazione n. 248/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1998).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, seconda colonna, allegato 2, dove è scritto: «I_{t-1}^{p} = investimenti effettivamente realizzati nel periodo precedente», leggasi: «I_{t-1} = investimenti effettivamente realizzati nel periodo precedente».

98A3660

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **484.000**
- semestrale ..... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **396.000**
- semestrale ..... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **110.000**
- semestrale ..... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **102.000**
- semestrale ..... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **260.000**
- semestrale ..... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **101.000**
- semestrale ..... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **254.000**
- semestrale ..... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.045.000**
- semestrale ..... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **935.000**
- semestrale ..... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 9 8 *

L. 1.500